

VARI

OGGETTO: CODIFICA ESENZIONI, INTEGRAZIONE RIGUARDANTE E CODICI T01 E C01/C02

In riferimento all'argomento di cui all'oggetto, lo scrivente assessorato desidera rappresentare quanto segue.

La Legge Regionale n 9 del 17 febbraio 2005 ha apportato modifiche al 1° comma dell'articolo 7 della Legge Regionale 19 Novembre 2002 (Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto di organo, dei trapiantati e dei donatori): " A tutti i donatori di organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto tra persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a qualunque titolo prestate".

Pertanto il tipo di esenzione spettante ai soggetti donatori di organo (codice T01 della nuova codifica Esenzioni) non è più correlata esclusivamente all'attività della donazione ma riguarderà la totalità delle prestazioni specialistiche e Farmaceutiche (esenzione dalla partecipazione al costo ma non alla differenza dal prezzo di riferimento per tutti i farmaci di classe A)

Di conseguenza la definizione del codice T01 presente nella nuova Codifica Esenzioni sarà aggiornata nella forma seguente: "*Soggetti donatori di organo (tutte le prestazioni specialistiche ai sensi della L.R. del 17 febbraio 2005)*"

In riferimento ai codici C01 e C02 ("Invalidi al 100% senza indennità di accompagnamento". "Invalidi Civili al 100% con indennità di accompagnamento") si desidera ribadire che i soggetti appartenenti ad ambo le classi hanno diritto al materiale di medicazione in regime di esenzione.

Confidando in una puntuale attuazione di quanto previsto si inviano i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE
AUGUSTO BATTAGLIA